



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Roma - 5 MAR. 2010

FP CGIL
Segreteria provinciale di Palermo
Fax n. 091.6111407

ATO PA 1
Fax n. 091.8900392

Prefetto di Palermo
Fax 091.331309

e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06.67793543-06.68997064

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 37080,
Prot. n. 67/1101

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

IL COMMISSARIO DELEGATO

On. Elena Montecchi, con riferimento all'astensione dal lavoro straordinario, domenicale, notturno e festivo proclamata dalla Segreteria provinciale di Palermo dell'Organizzazione sindacale FP CGIL in data 3 marzo 2010 (atto pervenuto a questa Commissione in pari data) per i giorni dal 13 al 21 marzo 2010 riguardante i lavoratori dell'ATO PA1, contestualmente alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento;

PREMESSO

che, secondo il costante orientamento della Commissione, l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. (delibera n. 03/130 del 11 settembre 2003) e che l'art. 11 dell'accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o

servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, dispone che le norme della regolamentazione si applicano anche in caso di astensione dal lavoro straordinario;

RILEVATO

- che la Segreteria confederale dell'Organizzazione sindacale CGIL ha proclamato in data 21 gennaio 2010 (atto pervenuto in pari data) uno sciopero generale di tutti i lavoratori pubblici e privati per la giornata del 12 marzo 2010;
- che la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FP CGIL ha comunicato in data 19 febbraio 2010 l'adesione al suddetto sciopero generale per il settore dell'igiene ambientale;

RICHIAMATA

- la delibera generale n. 03/134 del 24 settembre 2003 della Commissione (punto 5 lett.c), nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., al soggetto in indirizzo che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e della richiamata delibera, rispetto allo sciopero generale, sopra menzionato, precedentemente proclamato per il 12 marzo 2010;
- **mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione di sciopero.**
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., e dell'art. 1 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, le parti hanno l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero.

Si invita il soggetto proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge, all'accordo di settore ed alla delibera della Commissione sopra citata, differendo l'astensione ad altra data e dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria provinciale di Palermo dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, all'ATO PA1, al Prefetto di Palermo, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), della legge n.. 146 del 1990 e succ. modd..

IL COMMISSARIO DELEGATO

On. Elena Montecchi

Elena Montecchi

VS 5.03.2010

CM